

Lavoratori "nuovi iscritti" (post 31/12/1995)

Per gli sportivi professionisti "nuovi iscritti", il contributo base (33%) è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall'art. 2, comma 18, Legge n. 335/1995 (rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT), pari, per l'anno 2016, a € 100.324,00 (Circ. Inps n. 11/2016)

Sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo del massimale retributivo e pensionabile suddetto, si applica un contributo di solidarietà del 1,20%, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e il restante 0,60% a carico del lavoratore (art. 1, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 166/1997), fino all'importo annuo stabilito per legge e rivalutato annualmente secondo le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, pari, per il 2016, a € 731.362,00.

È, altresì, dovuta un'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore, da applicare sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2016, l'importo di € 46.123,00 che rapportato a dodici mesi è pari a € 3.844,00 (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a € 100.324,00; art. 3-ter D.L. n. 384/1992 convertito dalla Legge n. 438/1992); tale contributo aggiuntivo va versato osservando il criterio della mensilizzazione (Circ. Inps n. 7/2010, par.3; Circ. Inps n. 11/2016).

Lavoratori "vecchi iscritti" (ante 1/1/1996)

Per gli sportivi professionisti "vecchi iscritti", il contributo base (33%) è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, diviso per 312.

Sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo del massimale retributivo e pensionabile suddetto (massimale annuo/312, pari per il 2016, a € 322,00) e fino all'importo giornaliero pari, per il 2016, a € 2.344,00 si applica un contributo di solidarietà del 1,20%, di cui il 0,60% a carico del datore di lavoro e il restante 0,60% a carico del lavoratore (art. 1, commi 3 e 5, D.Lgs. n. 166/1997).

L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2016, l'importo di euro 148,00 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari ad euro 322,00.